

Venezia

Prot. n. 903/I-1

Divisione Economato Provveditorato Appalti e Contratti Ai Dirigenti

Ai Direttori di Sezione

Ai Presidi di Facoltà

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori dei Centri

Ai Segretari Amministrativi

Ai Direttori delle Biblioteche di Area

e p.c.

Al Magnifico Rettore Prof. Carlo Carraro

Ca' Foscari Dorsoduro 3246 30123 Venezia

Venezia, 19 gennaio 2011

Appalti e Contratti T. 0412348305 F. 0412348079

Economato T. 0412348232 F. 0412348378

Patrimonio Immobiliare T.0412348096 / 8097 F.0412348079

Provveditorato T. 0412348218 F. 0412348378

Cod. Fisc. 80007720271 P.IVA 00816350276 OGGETTO: DECRETO LEGGE N. 187/2010 IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .

Facendo seguito alla nota prot. n. 24444 del 21 ottobre 2010 relativa all'oggetto, si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2010 è stato pubblicato il decreto legge n. 187 con il quale sono state introdotte disposizioni interpretative, attuative e modificative degli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tale decreto è stato convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 217 del 17 dicembre 2010 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2010.

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 ha fornito indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Si riportano di seguito le novità introdotte dal decreto legge 187/2010.

# 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 136/2010 E S.M.I.

L'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 187/2010, confermando l'interpretazione del Ministero dell'interno (vedi nota ministeriale n. 13001/118/Gab del 9 settembre 2010), precisa che le disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. si applicano ai





contratti di lavori, servizi e forniture sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge (7 settembre 2010) e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.

# 2 – OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI STIPULATI PRECEDENTEMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 136/2010 E S.M.I.

L'art. 6, comma 2, del decreto legge prevede che i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136/2010 e s.m.i. - e i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti - siano adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 136/2010 e s.m.i. entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (19/12/2010). Lo stesso art. 6, comma 2, dispone (con periodo aggiunto in sede di conversione del decreto legge) che tali contratti, ai sensi dell'art. 1374 del codice civile, si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

Cio` significa che non e` necessario inserire la clausola che prevede gli obblighi di tracciabilita` nei contratti di appalto gia` stipulati e nei relativi subcontratti, perche` tali obblighi diventeranno efficaci ``ex lege`` a partire dalla scadenza del periodo transitorio. Come evidenziato dall'A.V.C.P. con determinazione n. 10/2010, qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti su base volontaria, detti contratti saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi.

L'A.V.C.P. con la determinazione sopra citata suggerisce, per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e si comunica il CIG, laddove non precedentemente previsto.

Fino alla scadenza del periodo transitorio, potranno effettuarsi tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se il relativo contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di CIG.





### 3 - CONTI CORRENTI DEDICATI, ANCHE IN VIA NON ESCLUSIVA.

L'articolo 6, comma 4, chiarisce che l'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o piu' conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per piu' commesse, purche' per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

Pertanto, come già precisato nella nota prot. n. 24444, i conti correnti "dedicati" possono essere conti già esistenti e utilizzati dagli appaltatori in via non esclusiva per le commesse pubbliche.

La stessa A.V.C.P. con la determinazione n. 8/2010 aveva chiarito che i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possono essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati. Quindi, come precisato dalla stessa A.V.C.P., non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato.

#### 4 - STRUMENTI DI PAGAMENTO.

L'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, modificato dall'articolo 7, lettera a) punto 1) del decreto legge n. 187/2010, prevede che i movimenti finanziari relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture possono essere effettuati con strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale, purchè siano idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A seguito della disposizione sopra citata, deve ritenersi superato il paragrafo 4 "Esclusione dagli obblighi di cui ai commi 1 e 5 della legge 136/2010" della nota prot. n. 24444. Pertanto, tutti i pagamenti relativi a contratti di lavori, servizi e forniture dovranno essere effettuati su conti correnti bancari o postali dedicati, mediante bonifico bancario o postale o altro strumento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.





#### 5 - CIG (CODICE IDENTIFICATIVO GARA).

L'art. 7, lettera a) punto 4), del decreto legge n. 187/2010 sostituisce il comma 5 dell'art. 3 delle legge n. 136/2010 prevedendo «Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento».

Il nuovo comma 5 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 introduce quindi l'obbligo di riportare il codice CIG (codice identificativo gara) nei mandati di pagamento a favore dell'appaltatore. Tale codice dovrà essere richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dal responsabile unico del procedimento all'indirizzo internet <a href="http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi">http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi</a> - Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG), previo accreditamento, seguendo la Guida all'iscrizione disponibile all'indirizzo internet sopra indicato.

Tale codice deve essere riportato nei bandi di gara, nella lettera di invito a presentare offerta e in ogni caso nell'ordinativo di pagamento.

La richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali previste dal Codice dei contratti pubblici, <u>indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto</u>.

Le strutture che aderiscono alle convenzioni Consip dovranno richiedere un CIG (cosiddetto derivato), per ogni singola adesione al contratto stipulato da CONSIP. Tale codice dovrà essere indicato nei pagamenti ai fini della tracciabilità. Nella richiesta di CIG "derivato" dovrà farsi riferimento al CIG relativo alla convenzione Consip.

La normativa precisa che il CIG va indicato in tutte le transazioni per le quali vige l'obbligo della tracciabilità.

Al fine di semplificare gli adempimenti relativi alla richiesta di CIG, alle strutture in indirizzo si suggerisce di richiedere un unico CIG:





- per affidamenti di servizi e forniture fino ad un importo complessivo inferiore a 20.000,00 euro – precisando l'intervallo temporale di riferimento (ad es. primo trimestre 2011). Tale CIG potrà essere utilizzato per tutti gli affidamenti fatti nell'arco temporale indicato fino all'importo complessivo inferiore a 20.000,00 euro;
- per affidamenti di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro precisando l'intervallo temporale di riferimento (ad es. primo trimestre 2011). Tale CIG potrà essere utilizzato per tutti gli affidamenti di lavori fatti nell'arco temporale indicato fino ad all'importo complessivo inferiore a 40.000,00 euro;

Attenzione: a decorrere dal 1 gennaio 2011, la deliberazione dell'A.V.C.P. del 3 novembre 2010 prevede - per ogni CIG richiesto relativo a contratti di importo uguale o maggiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro - il pagamento di un contributo a carico della stazione appaltante pari a 30,00 euro, da pagarsi secondo le istruzioni disponibili all'indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html Per importi contrattuali inferiori a 40.000,00 euro, la richiesta di CIG non comporta il pagamento di alcun contributo a favore dell'A.V.C.P.

Per ogni CIG richiesto, relativo a contratti di importo uguale o superiore a 150.000,00 euro, la stazione appaltante è tenuta al pagamento di un contributo a favore dell'A.V.C.P. secondo gli importi definiti dall'art. 4 della deliberazione del 3 novembre 2010 (disponibile all'indirizzo <a href="http://www.avcp.it">http://www.avcp.it</a>).Lo stesso art. 4 definisce inoltre la quota di contributo a carico degli operatori economici. In ogni caso, al momento del rilascio del CIG, il sistema telematico evidenzia la quota a carico della stazione appaltante e la quota a carico degli operatori economici.

Per le attuali convenzioni di ateneo per le quali si dispone già di CIG (richiesto dall'Ateneo in fase di gara), le strutture in indirizzo non devono richiedere un nuovo CIG, ma devono riportare quello già esistente, ossia:

convenzione con Altercoop Cooperativa Sociale per la fornitura di risme di carta vergine formato A4 e A3 e carta riciclata formato A4





CIG: 0466315F4B

convenzione con la ditta Felian S.p.A. per la fornitura di toner e cartucce CIG: 0451132DE3

convenzione (in corso di sottoscrizione) con la ditta Felian S.p.A per la fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica (gli ordini di fornitura sono in ogni caso già possibili a decorrere dal 26/11/2010)

CIG: 055163793E

Per tali convenzioni e per le altre che verranno realizzate, pubblicate nell'area riservata/Ateneo/Contratti-Convenzioni, la Sezione Economato provvede a richiedere e pubblicare (sempre nell'area riservata) il DURC aggiornato delle ditte fornitrici, esonerando quindi le strutture ordinanti dal richiederlo al fine del pagamento delle fatture.

## 6 - CUP (CODICE UNICO DI PROGETTO).

Il nuovo comma 5 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. prevede l'obbligo di riportare, oltre al codice CIG, anche il codice CUP (codice unico di progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, quindi per "ogni nuovo progetto di investimento pubblico".

Come chiarito dal CIPE ai fini del sistema CUP, si definisce "progetto d'investimento pubblico" un complesso di azioni o di strumenti di sostegno, afferenti ad un medesimo quadro economico di spesa e collegati fra loro da quattro elementi:

- deve essere presente un decisore pubblico;
- deve essere previsto un finanziamento con risorse pubbliche almeno parziale,
  anche se minimo, diretto o indiretto;
- le azioni o gli strumenti di sostegno suddetti devono avere un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale;
- deve essere specificato un tempo entro il quale l'obiettivo va raggiunto.

Il nuovo comma 5 sopra citato, precisando che il CUP deve essere riportato negli strumenti di pagamento "ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio





2003, n. 3", conferma quanto riportato nella nota prot. n. 24444 – punto 6 Codice CUP (codice unico di progetto) in merito alle tipologie di spesa escluse dal campo di applicazione del CUP.

## 7 - CLAUSOLE DI TRACCIABILITA'.

L'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010 è stato sostituito, dall'art. 7, lettera a) punto 7), del decreto legge n. 187/2010, dal seguente:

«8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.».

Il nuovo comma 9-bis della legge 136/2010, introdotto dall'art. 7, lettera a) punto 8) del decreto legge n. 187/2010 (modificato in sede di conversione), dispone che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

A seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 187/2010, si riportano a titolo semplificativo le clausole da inserire nei contratti:

#### Art. XX - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita' finanziaria, si impegna a darne immediata comunicazione all'Università e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Università.

# Art. XX - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA



L'Università si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione scritta da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.

#### 8 - FILIERA DELLE IMPRESE.

L'art. 6, comma 3 del decreto legge n. 187/2010 precisa che la l'espressione "filiera delle imprese" riportata all'art. 3, commi 1 e 9, della legge 136/2010 si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

#### 9 - CESSIONI DI CREDITO.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

#### 10 - AFFIDAMENTI IN HOUSE.

Secondo l'A.V.C.P. sono escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di p.a. da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti *in house*). Ai fini della tracciabilità, non deve essere richiesto il CIG.

#### 11 - SANZIONI.

La legge n. 217 del 17 dicembre 2010, di conversione del decreto legge n. 187/2010, modificando l'art. 6, comma 2, della legge 136/2010, ha previsto l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, dal 2 al 10 per cento del valore della transazione, nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG.

Si precisa, inoltre, che l'A.V.C.P. con la determinazione n. 10/2010 ha chiarito che i





movimenti finanziari previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. riguardano gli operatori privati menzionati al comma 1 e non le stazioni appaltanti.

Anche in relazione alle semplificazioni operative derivanti dalla gestione centralizzata degli oneri riguardanti la richiesta di CIG e DURC, si coglie l'occasione per invitare le strutture in indirizzo ad utilizzare, qualora attive, le Convenzioni Consip e di Ateneo. Si ricorda comunque che ai sensi dell'art. 8 del regolamento di ateneo per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori "L'acquisizione di beni e servizi in economia al di fuori delle convenzioni Consip e di Ateneo, qualora disponibili, deve essere adeguatamente motivata con apposita autocertificazione resa dal responsabile del procedimento, che ne risponde secondo le disposizioni vigenti. I revisori dei conti effettuano, durante le verifiche, controlli a campione sui mandati"

Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile contattare la Sezione Appalti e Contratti – dott. Cesare Tiozzo, dott.ssa Anna Smarrelli - tel. 041.2348305, fax 041.2348079 – e-mail appalti@unive.it

Cordiali saluti.

II Direttore Amministrativo

dott. Ing. Alberto Scuttari